### REPUBBLICA ITALIANA

### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

### LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

### SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dai Signori Magistrati

Dott. Lisa MICOCHERO Presidente est.

Dott. Enrico SCHIAVON Consigliere

Dott. Innocenza VONO Consigliere

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 2105 del Ruolo Generale dell'anno 2021

### TRA

rappresentato e difeso dall'Avv.to

con domicilio eletto in Indirizzo Telematico

PARTE APPELLANTE

# CONTRO

rappresentata e difesa dall'Avv.to



domicilio eletto in VIA PARTE APPELLATA

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 939/2021 del Tribunale di Venezia

### CONCLUSIONI

### Per parte appellante:

- Nel merito:
- a) per i motivi esposti, disposti, se del caso, gli occorrenti incombenti istruttori, annullare disapplicare e/o riformare siccome illegittimo l'impugnato provvedimento del MISE prot. n. 19106 del 14/10/2014 e ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto, comunque collegato con il procedimento in esame e, per l'effetto, disporre la condanna di S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, pagamento al dell'indennizzo spettante all'appellante e quantificato secondo le tabelle in € 42.607,70, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 31/12/1990, ovvero in altra diversa, anche maggiore, somma ritenuta da liquidare, se del caso previo esperimento di apposita



CTU;

b) condannare S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti dall'odierno appellante per i motivi esposti e nella misura indicata in narrativa di € 334.296,55, con interessi di legge successivamente maturati e fino al saldo effettivo, o nella misura diversa, anche maggiore, che risulterà in corso di causa o in via equitativa.

Con vittoria di spese e compensi di avvocato di tutti i gradi di giudizio.

## Per parte appellata:

Che l'appello venga integralmente rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata.

Con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio

### FATTO E DIRITTO

con atto di citazione in riassunzione adiva il Tribunale di Venezia evocando in giudizio il Ministero dello Sviluppo Economico e chiedendo che fosse correttamente determinato l'indennizzo a lui spettante previsto dal D.M. 10



agosto 1990. Premetteva di essere stato proprietario dell'impianto di erogazione carburanti sito in Padova, di aver sospeso detta attività in data 31.12.1990, come da attestazione del 10.4.1991 del comune di Padova; che aveva richiesto l'indennizzo previsto da D.M. sopra citato dal 28.3.1995, data di definitiva chiusura dell'impianto, che gli era stato negato; che aveva presentato una seconda domanda di indennizzo in data 20.4.2010, che era stata del pari respinta in quanto asseritamente presentata fuori termine; di aver impugnato detto provvedimento avanti al TAR che, con sentenza n. 537/12 aveva respinto le domande proposte, e di aver impugnato detta sentenza avanti al Consiglio di Stato che, con sentenza n. 4013/13, aveva riformato la sentenza del TAR riconosciuto il diritto all'indennizzo; che detto indennizzo era stato stimato dal Ministero per 21.619,19 Sviluppo economico in euro, secondo parametri del D.M. 10 agosto 1990, essendo l'impianto stato chiuso il 30.6.1991, cui si aggiungevano 11.727,13 euro per interessi calcolati dal 11.6.1996; di aver impugnato detto provvedimento inizialmente



avanti al TAR, che aveva declinato la propria giurisdizione in favore dell'AGO e, quindi, davanti al giudice del lavoro, che aveva declinato la propria competenza funzionale.

Si costituiva il Ministero eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda svolta. Il giudice, con ordinanza 2.1.2019 estrometteva il Ministero dello Sviluppo Economico e a questi subentrava Acquirente Unico S.p.a..

Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 939/21, quantificava l'indennizzo spettante all'attore in 23.338,10 euro e compensava le spese di lite tra le parti.

Il giudice, in particolare, riteneva, sulla base degli assunti contenuti nella sentenza del Consiglio di Stato, di dover liquidare l'indennità in base al D.M. 25.1.93, essendo la chiusura definitiva dell'impianto avvenuta il 28.3.1995, e di dover calcolare gli interessi dalla data della domanda di indennizzo, riconoscendo un maggior danno ex art. 1224 II comma. L'importo così liquidato era risultato comunque



inferiore a quello liquidato per cui il giudice non aveva ritenuto di dover pronunciare alcuna condanna nei confronti del convenuto.

Avverso detta sentenza proponeva appello della deducendo i seguenti motivi di gravame in ordine alla quantificazione operata dal primo giudice:

- 1) Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, per determinare l'importo dell'indennizzo ha ritenuto: a) applicabile il DM 25 gennaio 1993 e la relativa tabella; b) che gli anni residui del contratto di comodato ricadessero nello scaglione "da 1 a 2" e non in quello "oltre 6"; c) non applicabile il fattore correttivo K3;
- 2) Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'odierno appellante per i motivi esposti e nella misura indicata in narrativa o in quella diversa, anche maggiore, risultante in corso di causa o in via equitativa, con gli interessi di legge dal dovuto, e composti dalla domanda al saldo effettivo;



3) Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna della convenuta al pagamento dell'indennizzo con rivalutazione monetaria dal 31/12/1990, ovvero in altra diversa, anche maggiore, somma ritenuta da liquidare, se del caso previo esperimento di apposita CTU.

Si costituiva l'appellato che chiedeva il rigetto del gravame.

Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe, la Corte si riservava la decisione all'esito dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

L'appello proposto non può trovare accoglimento con consequente conferma della sentenza impugnata.

Va evidenziato che il primo giudice, nel determinare l'indennizzo dovuto, ha fatto riferimento ai principi dettati sul punto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4013/13, coperti da giudicato, che ha riconosciuto il diritto dell'odierno appellante alla corresponsione dell'indennizzo, ovvero la determinazione dell'indennizzo secondo la normativa vigente alla data della prima domanda illegittimamente



respinta (luglio 1995) e che la data di definitiva chiusura dell'impianto fosse da individuarsi nel 28 marzo 1995.

Ciò premesso, va osservato che il primo giudice ha correttamente ritenuto di dover applicare, nella liquidazione dell'indennizzo, il D.M. 25 gennaio 1993 stante il dato non contestabile dell'intervenuta presentazione della domanda di liquidazione dell'indennizzo nel luglio del 1995. Non può viceversa richiesto applicazione, come appellante, la normativa successiva, ed in particolare il D Lgs. n. 32/1998, il D.M. 24 febbraio 1999 e quello del 7 agosto 2003, in quanto è lo stesso Consiglio di Stato ad aver statuito, con valenza di giudicato, il momento in cui determinare la normativa applicabile, secondo il principio del tempus regit actum.

Tale principio non può essere interpretato quindi come vorrebbe l'appellante fino a determinare la disciplina applicabile con riguardo al momento dell'"adozione del provvedimento finale", in quanto è stato lo stesso Consiglio di Stato a determinare il momento rilevante per l'individuazione della disciplina



applicabile, sicuramente in modo corretto, dovendo aversi riguardo al momento iniziale del procedimento in cui il soggetto ha chiesto il riconoscimento del diritto e quindi il momento della presentazione della domanda.

Va inoltre evidenziato che la stessa normativa invocata, come dispone l'art. 8 del D.M. 24 febbraio 1999, può trovare applicazione solo ai gestori degli impianti chiusi successivamente al 1.1.1998, sicché risulta di palmare evidenzia l'inapplicabilità al caso di specie della normativa invocata.

all'asserito errore In relazione di calcolo dell'indennizzo compiuto dal giudice, va primo osservato che parte appellante chiede che il calcolo avvenga dal 31.12.90, data in cui aveva dichiarato l'avvenuta sospensione dell'attività. Tuttavia anche in relazione al calcolo della debenza dell'indennità va tenuto come punto fermo, coperto dal giudicato, la data della effettiva cessazione dell'attività svolta, ovvero il marzo del 1995, come statuito dal Consiglio di Stato. Ne conseque che non solo non troverà applicazione il D.M. 7 agosto 2003 nella determinazione



dell'indennità, ma essa sarà dovuta a partire dal marzo del 1995, senza che questo giudice abbia la possibilità di statuire diversamente al riguardo. Così anche il correttivo di cui si chiede l'applicazione è previsto dall'art. 8 del D.M. 7 agosto 2003 e dal D.M. 24 febbraio 1999 che, come sopra affermato, non trovano applicazione nel caso di specie.

Va altresì disatteso anche il secondo motivo di gravame relativo al rigetto della domanda di risarcimento del danno. Più in particolare l'appellante lamenta che il maggior danno di cui all'art. 1224 II c. c.c. non sia stato parametrato all'utile conseguente ai buoni fruttiferi postali ordinari in cui l'appellante asserisce che avrebbe verosimilmente investito la somma liquidata a titolo di indennizzo, ove tempestivamente versata.

Va ricordato che il maggior danno da svalutazione monetaria nelle obbligazioni pecuniarie non può essere riconosciuto sulla base della semplice qualità di imprenditore commerciale del creditore e sulla mera presunzione dell'impiego antinflazionistico delle somme di denaro dovute, poiché il maggior danno ai sensi



dell'art. 1224, secondo comma, c.c. può ritenersi esistente in via presuntiva soltanto nei casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali, indipendentemente dalla qualità soggettiva o dall'attività svolta dal creditore, fermo restando che, qualora quest'ultimo domandi per il titolo indicato una somma superiore a quella risultante dal suddetto sarà suo onere provare, anche l'esistenza 1'ammontare presuntiva, е di pregiudizio (Cass. n. 3029/15 e Cass. n. 22512/21).

Nel caso di specie l'appellante non ha dimostrato, né offerto di provare, che egli avrebbe effettivamente investito le somme ricevute nelle modalità indicate solo nei propri scritti difensivi, allegazione alquanto debole non supportata da dati oggettivi da cui presumersi tale tipo di diverso investimento, con un rendimento asseritamente maggiore rispetto ai titoli di Stato, rimasto del tutto indimostrato, non essendo in tal senso rilevante il prospetto allegato sub documento 15.



Va infine respinto l'ultimo motivo di gravame relativo alla qualificazione dell'indennizzo ex art. 6 n. 32/98 come debito di valore in quanto assolverebbe alla funzione di reintegrazione della perdita subita dai gestori di impianti a seguito della chiusura per esigenze di ristrutturazione della rete. Tale motivo risulta innanzitutto incompatibile dal punto di vista logico con il precedente, che dava per presupposto la debenza del maggior danno ex art. 1224 II comma c.c.su di un debito di valuta, soggetto al principio nominalistico, la cui rivalutazione monetaria non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo adequatamente dimostrato il pregiudizio essere patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito.

ricordato che l'indennizzo caso va percepito dal contribuente per la chiusura di impianto di distribuzione di carburante ha la finalità di reintegrare la mancata percezione di un reddito: quindi non ha natura risarcitoria, indennitaria ed esso viene determinato secondo modalità stabiliti con condizioni e le Decreto



Ministeriale. Più in particolare il D.M. 25 gennaio 1993 contiene, come rilevato dal primo giudice, una precisa tabella il calcolo dell'indennizzo, per determinato sulla base di parametri oggettivi, quali il carburante erogato dall'impianto e gli anni residui del comodato, per cui la determinazione contratto di dell'importo dovuto non è oggetto di valutazione, ma viene determinata sulla base di un calcolo matematico. Ne conseque che l'erogazione dell'indennizzo in questione rientra nella figura del debito di valuta, trattandosi del versamento di una somma da parte dello Stato avente natura indennitaria, già predeterminata in base a criteri matematici.

Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, esse vanno poste a carico dell'appellante in considerazione della sua soccombenza.

Dichiara altresì l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, co.1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02, così come modificato dallsa legge di stabilità del 2013, co.1..



### P.Q.M.

- Rigetta il proposto appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 939/21 del Tribunale di Venezia;
- Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado che liquida in 9.000,00 euro, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge;
- Dichiara altresì l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, co.1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02, così come modificato dalla legge di stabilità del 2013, co.1.

Così deciso in Venezia il 2 maggio 2023

Il Presidente est.

Dott. Lisa Micochero



Sentenza n. 990/2023 pubbl. il 03/05/2023 RG n. 2105/2021